



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 13446 del 25 luglio 2014

**ACCORDO RELATIVO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI  
SOTTODIMENSIONATE AI DSGA TITOLARI IN ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
NORMODIMENSIONATE**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 29 novembre 2007,

VISTO l'art. 19, c. 5 bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 4, c. 69, legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'art. 5, c. 6, dello schema di Decreto Interministeriale relativo alla definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2014/2015, che demanda alla contrattazione decentrata regionale la definizione dei criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare o da assegnare a DSGA di istituzioni scolastiche normodimensionate;

VISTE le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale 15 luglio 2014, n. 41;

PRESO ATTO che, sulla base delle suddette indicazioni, la generalità delle province della Lombardia rientra nella tipologia prevista al punto 3 della sezione "Personale ATA – organico DSGA" e che, pertanto, le scuole sottodimensionate dovranno essere affidate – a titolo di incarico aggiuntivo – a DSGA di ruolo in servizio su un'istituzione scolastica normodimensionata;

VERIFICATO che, per le ragioni sopra esposte, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto non potranno essere attivati posti aggiuntivi, relativi al profilo di DSGA, rispetto a quanto determinato in organico di diritto;

individuano i seguenti criteri al fine di assegnare le istituzioni scolastiche sottodimensionate ai DSGA titolari in istituzioni normodimensionate.



- 1) Va riconosciuta la priorità nell'assegnazione delle sedi sottodimensionate ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis, citato in premessa, ai DSGA in servizio nella provincia e assegnatari nell'a.s. 13/14 dell'incarico aggiuntivo sulla medesima istituzione, su base volontaria.
- 2) Qualora il sottodimensionamento sia intervenuto a seguito delle iscrizioni per l'a.s. 2014/2015, la priorità spetta al DSGA titolare nell'a.s. 2013/2014.
- 3) Non ricorrendo le condizioni di cui ai punti 1) e 2), a domanda saranno assegnati alle scuole sottodimensionate i DSGA titolari nell'a.s. 2014/2015 in scuole della provincia appartenenti al medesimo ciclo scolastico.
- 4) In subordine, a domanda saranno assegnati alle scuole sottodimensionate i DSGA titolari nell'a.s. 2014/2015 in scuole della provincia appartenenti ad altro ciclo scolastico.
- 5) Qualora, nei casi previsti ai punti 3) e 4), concorrano più DSGA, gli stessi saranno graduati per punteggio, calcolato ai sensi dell'allegato 4 al CCNI 22 luglio 2014.
- 6) In caso di assenza di istanze di assegnazione alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, il dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente attribuirà, a titolo di incarico aggiuntivo, la scuola sottodimensionata a un DSGA in servizio nella provincia su scuola normodimensionata, preferibilmente nel medesimo ciclo scolastico, garantendo la funzionalità delle istituzioni scolastiche coinvolte – con riferimento alla loro tipologia ed alle loro peculiarità, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali – e assicurando che sia rispettato il principio di facile raggiungibilità delle sedi di assegnazione.

Per la parte sindacale

FLC-CGIL F.to

CISL SCUOLA F.to

UIL SCUOLA F.to

SNALS – Confsal F.to

GILDA UNAMS F.to

Per la parte pubblica

Il Dirigente  
Luca Volonté

Milano 25 luglio 2014

